

Causa T-376/04

Polyelectrolyte Producers Group
contro
Consiglio dell'Unione europea e Commissione
delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio che adotta la posizione della Comunità — Decisione del comitato misto del SEE — Eccezione d'irricevibilità — Atto impugnabile — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 luglio 2005 II - 3011

Massime dell'ordinanza

- 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso presentato da un gruppo europeo di interesse economico — Irricevibilità*
(Art. 230, quarto comma, CE)

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interessamento diretto — Criteri — Decisione del Consiglio che adotta un progetto di decisione del comitato misto del SEE — Interessamento diretto di un gruppo europeo di interesse economico — Insussistenza*
(Art. 230, quarto comma, CE; accordo SEE, allegato II, come modificato dalla decisione del comitato misto del SEE n. 59/2004)
3. *Eccezione di illegittimità — Carattere incidentale — Ricorso principale irricevibile — Irricevibilità dell'eccezione*
(Art. 241 CE)
4. *Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti formali — Identificazione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria*
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1. Un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale. Questa soluzione vale anche nel caso di un gruppo europeo di interesse economico che, come il ricorrente, è stato costituito al fine di rappresentare e difendere gli interessi di una categoria di imprese e il cui ruolo è di conseguenza analogo a quello di un'associazione. Vero è che l'esistenza di circostanze particolari, quale il ruolo svolto da un'associazione in un procedimento sfociato nell'emanazione di un atto ai sensi dell'art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso presentato da un'associazione i cui membri non siano direttamente e individualmente interessati da tale atto, segnatamente allorché tale atto incida sulla sua veste di negoziatore, tuttavia ciò non vale nel caso in cui

l'associazione ricorrente non abbia assunto la veste di negoziatore e la normativa in causa non le riconosca alcun diritto di natura procedurale.

(v. punti 38, 40)

2. Affinché un soggetto sia direttamente interessato da un atto comunitario ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, tale atto deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e deri-

vare dalla sola norma comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Il nesso diretto tra l'atto comunitario e il ricorrente non è tuttavia interrotto allorché lo Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale proprio e, in taluni casi, l'attuazione da parte di uno Stato membro di provvedimenti adottati in applicazione di un atto comunitario, allorché tale atto gli offriva soltanto una semplice facoltà di agire in tal senso, non genera obbligatoriamente l'interruzione di tale nesso diretto.

i provvedimenti norvegesi, essendo chiaro che la deroga prevista avrebbe potuto perfettamente essere respinta a seguito del voto dei rappresentanti delle parti contraenti presenti in seno al comitato. Inoltre, le autorità norvegesi rimanevano perfettamente libere quanto alla loro scelta di avvalersi o no della facoltà di deroga eventualmente offerta loro dalla decisione del comitato misto. Di conseguenza, il nesso diretto tra la decisione del Consiglio e i provvedimenti norvegesi è interrotto.

(v. punti 43, 45)

A tale riguardo, adottando il progetto di decisione n. 59/2004 del comitato misto del SEE, che modifica l'allegato II dell'accordo SEE introducendo una deroga all'art. 30 della direttiva 67/548 a favore della Norvegia per quanto riguarda l'acrilamide, il Consiglio non può essere considerato autore della concessione della detta deroga, ma semplicemente come uno dei partecipanti alla decisione del comitato misto. La detta decisione del Consiglio non può quindi riguardare direttamente un gruppo europeo di interesse economico che rappresenta produttori di coagulanti e di flocculanti sintetici. Infatti, al momento dell'adozione della decisione del Consiglio, esisteva un'effettiva incertezza giuridica in merito all'adozione della decisione del comitato misto, atto intermedio che si è frapposto tra la decisione del Consiglio e

3. La facoltà offerta dall'art. 241 CE di invocare l'illegittimità di un provvedimento che costituisce il fondamento normativo dell'atto impugnato non costituisce un autonomo diritto di azione e non può essere esercitata se non in via incidentale, ragion per cui l'irricevibilità dell'azione principale determina quella dell'eccezione di illegittimità.

(v. punto 49)

4. Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, tra l'altro, l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che

consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno. Una domanda diretta a ottenere un'indennità qualsiasi manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.

gli elementi che permettono di valutarne la natura e l'entità, consentendo così alla parte convenuta di predisporre le proprie difese. In circostanze del genere, la mancanza di un'esatta quantificazione nell'atto introduttivo del ricorso non lede i diritti di difesa della controparte.

Tuttavia, un ricorrente può non quantificare l'importo del danno che ritiene di aver subito, indicando però chiaramente

(v. punti 54-55)